



Al Sig. **PACILLO Matteo**
Via don Minzoni, 7
71043 – Manfredonia (FG)

Concessione: n. ___/2017.

- Richiedente: PACILLO Matteo, nato a Manfredonia (FG) il 01.07.1959 ed ivi residente in Via don Minzoni n.7, codice fiscale: PCLMTT59L04E885U.
- Terreni in agro di Cerignola, censiti in catasto al **fg. 9, p.lla nn. 2, in parte per ha 0.12.00 e 21, in parte per ha 0.80.00**, per complessivi ha 0.92.00. - intestati catastalmente alla “Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze”.

Vista l'istanza in data 09.07.2015, acquisita al protocollo consortile n. 13819 del 24.07.2015, con la quale il signor PACILLO Matteo, nato a Manfredonia (FG) il 01.07.1959 ed ivi residente in via don Minzoni 7, ha chiesto in concessione, ad uso semina, i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione così come prevista dal Regolamento regionale 01.08.2013, n.17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia n.109, supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione di parte dei terreni richiesti in concessione, ad uso semina e ad uso pascolo;

Rilevato che questo Consorzio, *ex* articolo 4 del detto Regolamento regionale con nota prot. n. 14659 del 07.08.2015, ha richiesto al Comune di Cerignola la pubblicazione del bando per la concessione dei terreni in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 368/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra, il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per gli iter di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad €138,11 (centotrentotto/11), giusta ricevuta di c.c.p. in data 31.07.2015;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in €202,07 (duecentodue/07);

Visto il parere tecnico favorevole espresso dall'Area Ingegneria – Settore Impianti Idraulici, Corsi d'acqua e Mezzi Meccanici in data 09.05.2016;

Rilevato che, con consorziale n. 6578 del 18.04.2016 e successiva integrazione n. 11215 del 23.06.2016, questo Consorzio ha chiesto alla “Regione Puglia – Ufficio Bonifica ed Irrigazione”, il parere *ex* art. 10 della L.R. 4/2012;

Constatato che, dal ricevimento da parte della Regione Puglia delle predette richieste sono trascorsi ben oltre i 30 giorni previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 4/2012, senza che si sia rilasciato alcun parere;

Dato atto che, pertanto, il parere, ai sensi del predetto comma 4, art. 10, si intende positivamente espresso;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. del, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di €202,07 (duecentodue/07), effettuato in data a mezzo di c.c.p. a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata – causale canone annuo concessione n. ___/2017;

SI CONCEDE

al signor PACILLO Matteo, nato a Manfredonia il 01.07.1959 ed ivi residente in via don Minzoni 7, codice fiscale: PCLMTT59L04E885U, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, del terreno demaniale in agro di Cerignola, censito in catasto al **fg. 9, p.lla n. 2**, in parte per ha 0.12.00 e **ad uso semina**, del terreno demaniale del medesimo agro e foglio, della **p.lla n. 21**, in parte per ha 0.80.00, **per complessivi ha 0.92.00**, intestati catastalmente alla “Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze”.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal _____ 2017, quindi, avrà termine il _____ 2020. Non è consentito il tacito rinnovo.



Utilizzazione e sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente ad uso semina, relativamente alla p.lla n. 21, per ha 0.80.00; e ad uso pascolo, con eventuale coltivazioni di prati permanenti, **ma senza lavorazione del terreno**, relativamente alla p.lla n. 2, per ha 0.12.00. A tal uopo, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà, nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

Oneri – divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

E' vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché di condurlo al pascolo:
 - a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulla zona di concessione;
 - b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sul piano golenale;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi, nel caso in cui per accedere all'area concessa sia necessaria la realizzazione di una rampa in terra, la realizzazione della stessa è da intendersi come opera da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, la stessa deve sempre essere realizzata in equicorrente (rampa che scende procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Carapelle o dal canale Carapellotto all'interno della zona oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità dell'area oggetto di concessione;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del r.d. del 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede degli argini del torrente Carapelle e del canale Carapellotto;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € 202,07 (duecentodue/07). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore



ad €500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia, _____

Per accettazione
(Matteo PACILLO)

Il Presidente
(Giuseppe DE FILIPPO)